

Circ. n. 54/L/20 3046/Sn AI/sb

Milano, 18 maggio 2020

A tutti i Sindacati
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI
Loro indirizzi

Ai Componenti del CONSIGLIO NAZIONALE
Loro indirizzi

e p.c. agli Associati SNAG - indirizzi e-mail

Oggetto: DPCM 17 maggio 2020 - Misure raccomandate per gli esercizi commerciali

Il DPCM 17 Maggio 2020 (valido fino al 14 giugno p.v.) all'art. 1, lett. dd), dispone che *“le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni”*.

Si prevede altresì che *“le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10”*.

Al momento la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome non ha adottato alcun documento specifico per la vendita al dettaglio di quotidiani e periodici. In termini generali la Conferenza Regioni e Province Autonome, con documento del 16 maggio u.s., ha adottato le seguenti linee guida relativamente *“al settore del commercio al dettaglio:*

- *Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.*
- *In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea.*
- *Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.*
- *Garantire un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l'igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.*
- *In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.*
- *I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.*
- *L'addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).*

- *Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.*
- *Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione del ricircolo d'aria.*
- *La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche”.*

Si raccomanda quindi di verificare se le Regioni competenti hanno adottato ordinanze restrittive relativamente alle nostre attività.


Il DPCM raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11 - qui allegato - il cui testo è identico all'allegato 5 del DPCM 26 aprile scorso.

Si rammenta che **per le spese di sanificazione, per l'acquisto di disinfettanti, alcool e candeggina e per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sono state introdotte delle agevolazioni fiscali.**

Per quanto compatibile si richiama altresì la nostra circolare n. 50 dell'11 maggio u.s. e le FAQ ivi riportate.

Vi terremo aggiornati in merito ai successivi sviluppi.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
(Innocenti Andrea)


All.: “Allegato 11 - Misure per gli esercizi commerciali (GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - Serie generale - n. 126 del 17.5.2020)”

Allegato 11
Misure per gli esercizi commerciali

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi *touch* e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

